



## FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE DI BASE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.  
Sede Legale: V. Gramsci, 7 – 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800  
Sito internet: [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com)  
Capitale sociale € 156.757.116. i.v.  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e P. IVA n. 02751170016  
Codice azienda Bancaria n. 3043.7 Albo banche n. 5319  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a.  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari: cod 3043

### SPAZIO RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede		
Codice consulente:	Nome:	Cognome:
Indirizzo:		
Telefono:	E-mail:	n° iscrizione albo:

### CHE COSA È IL CONTO CORRENTE DI BASE

Il conto corrente di Base è un prodotto realizzato per soddisfare esigenze bancarie di base che risponde a finalità di inclusione finanziaria e si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti. Il conto corrente di Base è un contratto ad operatività limitata non essendo concesso l'accesso ad altre tipologie di servizi diverse da quelle di cui al DL 3 maggio 2018 n° 70: 1) Allegato A per il conto corrente di Base e Conto di Base Fasce Socialmente Vantaggiate; 2) Allegato B per il conto corrente di Base Pensionati.

Per consumatori appartenenti alle categorie Fasce Svantaggiate e Pensionati, il Conto Corrente di Base è offerto gratuitamente; è tuttavia fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore a quelle indicate come gratuite, determinate sulla base di criteri ragionevolezza e coerenza rispetto al Conto Corrente di Base.

Ai fini dell'apertura del Conto Corrente di Base, i clienti appartenenti alle categorie Fasce Svantaggiate e Pensionati devono rilasciare apposita autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti sopra individuati. La dichiarazione della sussistenza dei requisiti reddituali dovrà essere rilasciata ogni anno entro il 31 maggio; in mancanza o in caso di mancato rispetto dei predetti requisiti, a tali rapporti saranno applicate le condizioni previste per il Conto Base Ordinario e ove applicabile l'imposta di bollo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il conto corrente di Base è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ([www.fitd.it](http://www.fitd.it)) (istituito ai sensi del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30) che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro complessivi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il documento "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" disponibile sul sito internet [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com) nella sezione "Trasparenza" e presso tutte le filiali della Banca.

### Rischi legati al conto corrente

I principali rischi sono legati alla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. Altri rischi possono essere legati:

- allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, dati identificativi e codici per l'accesso al conto corrente tramite Internet Banking, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione
- l'utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta
- l'accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità
- la traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente
- il rischio collegato al tasso variabile: eventuali tassi debitori e creditori variabili indicizzati a parametri che riflettono l'andamento del mercato finanziario, possono essere soggetti a variazioni anche sfavorevoli per la clientela
- variabilità del tasso di cambio, nel caso in cui il conto corrente consenta la modalità multicurrency.

### REQUISITI PER L'APERTURA DEL CONTO DI BASE

**Beneficiari del Conto di Base:** clienti consumatori, secondo l'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs 206/2005.

**Beneficiari del Conto di Base – Fasce Socialmente Svantaggiate:** clienti consumatori, secondo l'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs 206/2005, il cui reddito ISEE annuo è inferiore ad € 8.000,00.

**Beneficiari del Conto di Base – Pensionati:** aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a € 18.000,00 lordi annui che non rientrano nella categoria delle "Fasce Socialmente Svantaggiate".

## QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE

### Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)

	Conto di Base	Conto di Base Fasce Socialmente Svantaggiate	Conto di Base Pensionati
Indicatore sintetico di costo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di 34,20 euro annui (per le Persone Fisiche) o 100,00 euro annui (per i soggetti diversi dalle Persone Fisiche), obbligatoria per legge (l'imposta di bollo non è dovuta per i rapporti intestati a Persone Fisiche, incluse le Ditte Individuali, aventi nel periodo rendicontato una giacenza media complessiva inferiore ad euro 5.000,00), gli eventuali interessi attivi.

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Il Conto di base non prevede la concessione di Fido

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo**. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi **necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla nello stesso estratto conto.

		Conto di Base	Conto di Base Fasce Socialmente Svantaggiate	Conto di Base Pensionati
	Spese per l'apertura conto corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SPESE FISSE</b>				
<b>Gestione della liquidità</b>	Spese di tenuta del conto corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Numero operazioni incluse nel canone annuo	illimitate	illimitate	illimitate
	Spese annue per conteggio interessi e competenze - commissioni di liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Servizi di pagamento</b>	Canone annuo della carta di debito internazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Canone annuo carte di credito	La carta di credito non è prevista	La carta di credito non è prevista	La carta di credito non è prevista
<b>Home Banking</b>	Canone annuo per Internet Banking	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SPESE VARIABILI</b>				
<b>Gestione Liquidità</b>	Spese di registrazione di ogni operazione inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Invio estratto conto: - cartaceo - on-line	4 gratis/anno – dal 5° 2,0 € € 0,00 <sup>1</sup>	4 gratis/anno – dal 5° 2,0 € € 0,00 <sup>1</sup>	4 gratis/anno – dal 5° 2,0 € € 0,00 <sup>1</sup>
	Elenco movimenti inclusi nel canone	6	6	6
<b>Servizi di pagamento</b>	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	non previsto	non previsto	non previsto
	Prelievo di contante sportello automatico presso altra banca in Italia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Prelievo di contante allo sportello automatico estero	2,50 €	2,50 €	2,50 €
	Numero operazioni incluse nel canone	illimitate	illimitate	illimitate
	Bonifico SEPA con addebito in c/c <sup>2</sup> :			

<sup>1</sup> Attraverso l'attivazione del servizio "rendicontazione on-line" le comunicazioni periodiche alla clientela - previste ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari - saranno effettuate mediante la messa a disposizione nell'area riservata del sito Internet della Banca del "rendiconto" e del "documento di sintesi"

<sup>2</sup> Il bonifico verso Italia e UE è denominato SCT (SEPA CreditTransfer) in area SEPA (Area unica dei Pagamenti in Euro), eseguito tra banche e enti insediati in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino, eseguiti in conformità delle modalità e norme contenute nel SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook approvato dall'European Payment Council (EPC). Per tali bonifici, le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese "SHA" ovvero bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario.

	- on-line	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	- sportello/consulente finanziario	6 gratis – dal 7° € 2,00	6 gratis – dal 7° € 2,00	€ 2,00
	Domiciliazione utenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE</b>				
<b>Interessi creditori</b>	Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)	Non previsto	Non previsto	Non previsto
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>				
<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Fido non previsto per questa tipologia di conto	Fido non previsto per questa tipologia di conto	Fido non previsto per questa tipologia di conto
	Commissione onnicomprensiva annuale			
	Periodicità di conteggio, modalità di calcolo, termine di esigibilità e capitalizzazione degli interessi debitori			
<b>Sconfinamenti extra-fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Fido non previsto per questa tipologia di conto	Fido non previsto per questa tipologia di conto	Fido non previsto per questa tipologia di conto
	Commissione Istruttoria Veloce (CIV)			
	Periodicità di conteggio, modalità di calcolo, termine di esigibilità e capitalizzazione degli interessi debitori			
<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Questa tipologia di Conto Corrente non prevede la possibilità di andare in sconfinamento	Questa tipologia di Conto Corrente non prevede la possibilità di andare in sconfinamento	Questa tipologia di Conto Corrente non prevede la possibilità di andare in sconfinamento
	Commissione Istruttoria Veloce (CIV)			
	Periodicità di conteggio, modalità di calcolo, termine di esigibilità e capitalizzazione degli interessi debitori			
<b>DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE</b>				
<b>Versamenti allo sportello</b>	Contanti	0 giorni lavorativi		
	Assegni Bancari stessa filiale	0 giorni lavorativi		
	Assegni Bancari altra filiale del Gruppo	3 giorni lavorativi		
	Assegni circolari altri istituti - compresi quelli emessi da DepoBank <sup>3</sup> - e vaglia Banca d'Italia	4 giorni lavorativi		
	Assegni Bancari altri istituti su piazza	4 giorni lavorativi		
	Assegni Bancari altri istituti fuori piazza	4 giorni lavorativi		
	Vaglia e assegni postali (equiparati agli assegni bancari altri istituti fuori piazza)	4 giorni lavorativi		

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com)

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>INTERESSI DEBITORI</b>	
Periodo di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno
Modalità di calcolo	Anno civile (355 giorni)
Data di esigibilità degli interessi debitori	1° marzo dell'anno successivo a quello in cui gli interessi debitori sono maturati
Capitalizzazione	Alla data di esigibilità (30 marzo)
<b>INTERESSI CREDITORI</b>	
Periodo di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno
Modalità di calcolo	Anno civile (355 giorni)
<b>CANONE DEL CONTO CORRENTE</b>	
Periodo addebito	Trimestrale

<sup>3</sup> Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a. non emette assegni circolari propri ma emette, sotto la propria denominazione sociale, assegni di DepoBank, in qualità di mandataria. Tali assegni rientrano nella fattispecie di assegni circolari altri istituti.

<b>OPERATIVITA' CONTO CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'</b>			
Remunerazione delle giacenze	no		
Ritenuta fiscale	vigente tempo per tempo		
Anno di riferimento per calcolo interessi creditori e debitori	anno civile (365)		
Recupero imposta di bollo sul conto corrente a carico del cliente, con addebito trimestrale	vigente tempo per tempo	vigente tempo per tempo	esente
Periodicit� invio estratto conto	Trimestrale		
Frequenza di invio dei documenti periodici di trasparenza	Annuale		
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico	esente		

<b>COMUNICAZIONI, DOCUMENTI, DICHIARAZIONI</b>			
N° invio comunicazioni di trasparenza incluse nel canone	1	1	1
N° invio informativa periodica inclusa nel canone	4	4	4
Spese per l'invio di comunicazioni di condizioni economiche e contrattuali ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria			
- online	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- cartaceo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero spese produzione prospetto e scalare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Recupero spese produzione doc. di trasparenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese invio contabile a mezzo posta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<b>VALUTE SUI VERSAMENTI IN CONTO</b>	
Giorni di valuta per versamento contante	0 gg fissi
Giorni valuta per versamento valori assimilati contanti	0 gg fissi
Giorni valuta per versamento assegni nostra banca tratti su altro sportello	0 gg fissi
Giorni valuta per versamento assegni circolari	1 gg lavorativo
Giorni valuta per versamento assegni bancari di altra banca su piazza	3 gg lavorativi
Giorni valuta per versamento assegni bancari di altra banca fuori piazza, assegni turistici, assegni e vaglia PPTT	3 gg lavorativi

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a. non emette assegni circolari propri ma emette, sotto la propria denominazione sociale, DEPOBank, in qualit  di mandataria. Tali assegni rientrano nella fattispecie di assegni circolari altri istituti

<b>VALUTE SUI PRELEVAMENTI</b>	
Presso il proprio sportello di competenza	giorno del prelevamento
A mezzo assegno bancario	giorno di negoziazione o emissione se anteriore
Presso sportello automatico nostro Istituto	non disponibile
Presso sportello automatico altri istituti	giorno del prelevamento

<b>CONDIZIONI DEL SERVIZIO MULTICURRENCY – SOTTORUBRICHE IN VALUTA ESTERA</b>		
Tasso creditore	Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)	0,00%
Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Questa tipologia di Conto Corrente non prevede la possibilit� di andare in sconfinamento
<b>Listino cambi commerciali - spread su cambio</b>		
- Listino Cambi divise straniere Commerciale (differenziali) – Acquisto		0,10%
- Listino Cambi divise straniere Commerciale (differenziali) - Vendita		0,10%
<p>Nell'ambito del conto corrente multicurrency � possibile attivare sotto-rubriche per effettuare operazioni bancarie e di investimento nelle seguenti valute senza conversione valutaria: AUD - Dollaro Australiano; CAD - Dollaro Canadese; CHF - Franco Svizzero; CNY - Renminbi Cinese; CZK - Corona Rep. Ceca; DKK - Corona Danese; GBP - Sterlina Inglese; HKD - Dollaro Hong Kong; HRK - Kuna Croazia; HUF - Fiorino Ungherese; ILS - Nuovo Siclo Israeliano; ISK - Corona Islandese; JPY -Yen Giapponese; MXN - Nuovo Peso Messico; NOK - Corona Norvegese; NZD - Dollaro New Zealand; PLN - Zloty Polonia; RON - Nuovo Leu Romania; RUB - Rublo Russia; SEK - Corona Svedese; SGD - Dollaro Singapore; THB -Bath Thailandese; TRY - Lira Turchia; USD - Dollaro USA.</p>		

**Recesso dai rapporti**

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale.

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.

Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l'incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).

Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l'iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria).

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Non oltre due mesi dalla comunicazione di estinzione o di recesso formalizzata dal cliente o dalla banca, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

Nel caso di trasferimento dei servizi di pagamento del conto e contestuale chiusura dello stesso, richiesta ai sensi dell'art.2 della legge n.33/2015, la banca trasferente ha 12 giorni, dalla data di decorrenza indicata dal cliente, per concludere le operazioni di chiusura.

Ai sensi della Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - la banca è obbligata a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie.

**Reclami**

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.

2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).

L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.

3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.

4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:

- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa Funzione Consulenza Legale e Contenzioso Via Gramsci, 7 10121 Torino
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: **reclami@bancaintermobiliare.com**
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **bim@postacert.cedacri.it**
- fax da inviare al numero 011/0828807
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

**Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento**

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

**Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento**

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

#### **Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:**

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

<b>LEGENDA</b>	
<b>Spese tenuta del conto</b>	Spese fisse per la gestione del conto addebitate alla fine di ogni trimestre o alla data di chiusura del rapporto, se in corso di trimestre.
<b>Commissione onnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)</b>	Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, applicata qualora la Banca intenda onorare disposizioni allo scoperto (oltre fido o in assenza di fido) impartite dal cliente. La C.I.V. è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili e viene applicata in caso di addebiti che determinano uno sconfinamento o che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avuto riguardo al saldo disponibile della giornata precedente. La C.I.V. viene addebitata in occasione della liquidazione periodica delle competenze.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Saldo contabile</b>	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture, compresi gli importi non ancora maturati.
<b>Saldo liquido</b>	Saldo di un conto corrente che prende in esame le sole operazioni maturate, cioè escludendo quelle la cui valuta è successiva.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. L'eventuale scoperto consentito oltre la disponibilità non comporta concessione tacita di affidamento o, qualora il Cliente sia già affidato, aumento del limite di fido accordato. Di conseguenza, l'eventuale scoperto consentito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro, essendo facoltà della banca decidere volta per volta in base a proprie valutazioni se onorare o meno le disposizioni del Cliente impartite in assenza di disponibilità.
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

<b>Spese per invio estratto conto</b>	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Recupero spese di produzione e invio documenti di Trasparenza</b>	Spese che la banca applica quando invia il Documento di Sintesi (DDS) periodico e di estinzione e la comunicazione di sconfinamento. Viene addebitata in conto corrente la spesa dei DDS generati per tutti i prodotti/servizi collegati al conto corrente.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. La revisione del tasso ha decorrenza primo giorno del mese in cui decorre la modifica. I parametri con variazione trimestrale hanno sempre decorrenza 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10; quelli semestrali, hanno sempre decorrenza 01/01 e 01/07. Le revisioni periodiche del tasso avvengono sulla base del tasso pubblicato sul quotidiano "Il sole 24 Ore" dell'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare che precede la decorrenza del nuovo tasso. In caso di mancata uscita del quotidiano "Il Sole 24 Ore" o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall' "Euribor Panel Steering Committee" il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre/semestre solare in questione.
<b>Top Rate</b>	È il tasso massimo d'interesse praticato dalla banca sugli utilizzi di conto da parte del cliente. Per il nostro Istituto, coincide con il valore standard.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna determinare il tasso soglia, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
<b>Tasso di mora</b>	Penale dovuta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme spettanti alla banca. Viene calcolata in forma percentuale, mediante l'aumento del tasso debitore.
<b>Valute sui prelievi</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valute sui versamenti</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. I versamenti possono essere eseguiti allo sportello di filiale (canale SPO) oppure direttamente dal cliente presso un ATM abilitato (canale ATM).
<b>Numero di operazioni gratuite</b>	Alcuni conti correnti possono prevedere delle operazioni in franchigia cioè un certo numero di operazioni gratuite. Solitamente sono differenziate per tipologia di operazione. Il numero di operazioni gratuite, per ciascun periodo di liquidazione, è pari al numero annuo diviso per il numero delle liquidazioni, riferito alle spese fisse e variabili di gestione del conto. Operazioni gratuite di gruppo 10: operazioni gratuite indistinte, cioè operazioni gratuite di conto corrente a prescindere dalla tipologia di operazione.
<b>Sepa Direct Debit (indicato anche con la sigla SDD)</b>	È lo strumento di incasso in euro all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), mediante il quale l'addebito del Conto del Pagatore viene effettuato su iniziativa del Beneficiario, senza che la banca chieda conferma dell'addebito al Pagatore (per esempio: le domiciliazioni delle bollette domestiche per la fornitura del gas, dell'energia elettrica o delle utenze telefoniche). Questa modalità di pagamento si basa su un accordo preliminare (Mandato) che interviene direttamente tra il Beneficiario e il Pagatore. Il Cliente ha diritto di chiedere alla Banca di: - bloccare tutti gli Addebiti Diretti sul proprio conto; - bloccare gli Addebiti Diretti richiesti da uno o più Beneficiari determinati; - autorizzare unicamente gli Addebiti Diretti disposti da uno o più Beneficiari determinati; - limitare l'Addebito Diretto ad un determinato importo o a una determinata periodicità dell'addebito, o ad entrambi; Presentare richiesta di rimborso per addebiti ricevuti non autorizzati entro 13 mesi dall'avvenuto addebito.
<b>Sepa Credit Transfert (indicato anche con la sigla SCT)</b>	È lo strumento per effettuare bonifici in euro all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA). Le caratteristiche principali dell'SCT sono: - obbligo di utilizzare il codice IBAN come identificativo unico del conto di accredito: per disporre un bonifico è necessario essere in possesso delle coordinate bancarie IBAN (International Bank Account Number) e BIC (Business Identifier Code) del Pagatore e del Beneficiario. Il Cliente trova l'indicazione del proprio codice IBAN nel frontespizio del proprio estratto conto o può richiederlo all'Agenzia della Banca presso la quale intrattiene il conto. - valuta di accredito: è vietato antergare la valuta del pagamento. L'addebito sul conto del Pagatore avverrà sempre con valuta corrispondente al giorno in cui l'operazione di pagamento è eseguita. - tempi di esecuzione: i bonifici sono eseguiti dalla banca entro 1 (uno) giorno operativo o, se l'ordine viene effettuato su supporto cartaceo, entro 2 (due) giorni operativi successivi a quello in cui l'Ordine di Pagamento è stato ricevuto dalla banca. Causale del trasferimento: la causale del bonifico può contenere un massimo di 140 caratteri.
<b>Servizi di Pagamento</b>	Per <b>Servizi di Pagamento</b> si intendono le seguenti attività: 1) servizi che permettono di depositare contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> ; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c) bonifici, inclusi ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento, quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento, mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i> ; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c) bonifici, inclusi ordini permanenti;

	<ul style="list-style-type: none"><li>5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;</li><li>6) rimessa di denaro;</li><li>7) servizi di disposizione di ordine di pagamento;</li><li>8) servizi di informazione sui conti.</li></ul>
--	--